



## **DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**OGGETTO:** SOCIETA' DI CAPITALI NON PIU' OPERATIVE – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, n. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, n. 120

### **IL CONSERVATORE**

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022;

VISTA la determinazione del Presidente n. 22 del 08/07/2025 relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, ratificata con delibera di Giunta n. 54 del 14/07/2025;

VISTE, altresì, la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO, in particolare, l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

CONSIDERATO che, per le società di cui agli allegati del presente provvedimento, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione con Determinazione n.3 del 27/06/2025, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;

CONSIDERATO, altresì, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva e che, entro otto giorni dall'iscrizione, ne è stata data notizia alle imprese coinvolte,

mediate la pubblicazione in maniera permanente nella sezione “Procedimenti d’ufficio” del sito camerale;

EFFETTUATE, nell’ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell’art. 40 più volte citato, ed in particolare, presso: l’Agenzia delle Entrate per i beni immobili; sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C., per mezzo di A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico; presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l’Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell’Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto, nonché il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;

ACCERTATO, dunque, che le società presenti negli elenchi non risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni di cui al precedente capoverso;

TENUTO CONTO che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società allegate al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell’attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni ed i depositi ai sensi di legge;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per lo scioglimento senza messa in liquidazione, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line e con invio di pec alle società con indirizzi attivi;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio VII “Anagrafe delle Imprese – Sportello Polifunzionale di Catanzaro” Dott. Lorenzo Procopio;

VISTO lo Statuto vigente;

## **DETERMINA**

- di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese, le società indicate negli elenchi allegati, ai sensi dell’art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- di pubblicare la presente disposizione all’albo camerale per 15 giorni, unitamente all’elenco delle società interessate, nell’apposita sezione del sito istituzionale “Procedimenti d’ufficio”;

*Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata ai Procedimenti d’Ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).*

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo camerale a norma dell’art. 32 della legge n. 69/2009, nonché sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Dirigenti amministrativi - Determinazioni Conservatore.

**IL CONSERVATORE**  
(Dott. Rosario Condorelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)